

Scuola Superiore della Magistratura – 22 gennaio 2025



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

# Nullità della imputazione tra quadro normativo nazionale e giurisprudenza europea

**Michele Caianiello**

Dipartimento di Scienze giuridiche

# Sommario

- Parte I – Nullità della imputazione e disposizione del codice di procedura penale
- Parte II – A che cosa serve la formulazione della imputazione.
- Parte III – Che genere di nullità colpisce la imputazione
- Parte IV – Annullare o interloquire?



# Parte I – Nullità della imputazione e disposizione del codice di procedura penale



# Riferimenti espliciti

- Un solo riferimento esplicito:

## **Art. 554-bis co. 5:**

«In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, **dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione** e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero»

- 552 co. 1 lett c: l'enunciazione del **fatto**, in **forma chiara e precisa**, delle **circostanze aggravanti** e di **quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza**, con l'indicazione dei **relativi articoli di legge**.



# Riferimenti «impliciti» (mia ricostruzione)

- Artt. 178 lett. b e 179 co. 1 (in via implicita è coperta)
- Art. 417 co. 1 lett. b (non c'è previsione specifica di nullità, ma v. l'art. 421 co. 1)
- Art. 421 co. 1 (se il p.m. non chiarisce la imputazione, nonostante l'invito del g.u.p.): sebbene riferita alla «richiesta di rinvio a giudizio», è l'imputazione qui la porzione dell'atto colpito dalla invalidità.
- Art. 423 co. 1-*bis*. NB: è causa di restituzione anche la erronea qualificazione giuridica.
- 554-*bis* co. 6. NB: è causa di restituzione anche la erronea qualificazione giuridica.
- Art. 429 co. 2 (in combinato disposto con il co.1 lett. c): mancanza o insufficienza di chiarezza e precisione nella descrizione del fatto.
- Art. 522 (anche qui in via indiretta): la nullità è della sentenza, non della imputazione. Ma una imputazione «erronea» può cagionare la nullità della sentenza.
- Art 604 co. 1,2 e 3 (in via implicita)
- Art. 620 co. 1 lett. e-f (in via implicita)
- Art. 623 co. 1 lett. b (in via implicita)



## Un tema poco rilevante o negletto per il legislatore?

- Nullità della imputazione come fenomeno marginale, cui dedicare sporadiche previsioni?
- Nullità della imputazione come fenomeno cruciale, per affrontare il quale occorre fare riferimento ai principi?
  - Preferibilità della seconda opzione
    - Processo moderno sempre su azione: la imputazione costituisce il cuore della azione penale
      - » La imputazione rappresenta l'oggetto della verifica effettuata nel processo, per capire se l'imputato della essere punito



# Parte II – A che cosa serve la formulazione della imputazione



# La formulazione della imputazione come atto creativo, seppur guidato dalla legge

- Individuare e descrivere i fatti della imputazione
  - Separa il magma degli avvenimenti e li condensa in una descrizione: intorno a quella descrizione si svilupperanno le prove e gli argomenti necessari per adottare la sentenza
- Una descrizione orientata dal diritto, naturalmente
  - Ma è comunque creativa, nel magma dei fatti le fattispecie applicabili sono spesso plurime

Similitudine con il dare il nome alle cose: si separa la cosa denominata dall'insieme di tutte le altre, che rimangono anonime, e, in un certo senso, le si dà vita. Prima non esisteva, autonomamente; ora, dopo la denominazione, esiste



# Funzioni della imputazione

- Tutelare il **diritto di difesa** (diritto a conoscere la «natura e i motivi dell'accusa» elevata a carico dell'imputato)
  - Art. 111 comma 3 Cost., primo periodo
  - Art. 6 par. 3 lett. *a* CEDU
- Preservare la **terzietà del giudice**
  - Art. 178 e 179 (nullità concernente la iniziativa del p.m. nell'esercizio della azione penale)
    - Iniziativa: concernente sia la domanda di giurisdizione che la formulazione del *thema decidendum* (imputazione)



## Terzietà del giudice: una origine risalente

«un'*actio finium regundorum* dei ruoli dei partecipanti alla controversia (giudice, parti, testimoni) costituisce il **rimedio alla fallibilità del giudizio**. Ogni **contaminazione tra i ruoli** dei partecipanti determina - per usare la terminologia dei proceduristi medievali - **una *perversio ordinis*** [...] la **supplenza del giudice nel fatto renderebbe precaria la distinzione** tra giudice e testimone (come nel caso dell'*inspectio ocularis*), oppure **tra giudice ed accusatore**».

A. GIULIANI, voce *Prova (fil. dir.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988, p 525-526, e 533.



# Imputazione come giardino proibito per il giudice

- Conferma implicita nella imputazione coatta:

Art. 409 comma 5 c.p.p.: «[...] **il giudice**, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, **dispone con ordinanza che**, entro dieci giorni, **il pubblico ministero formuli l'imputazione**. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare».

Art. 129 d. att. c.p.p.: «Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione della udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti dall'articolo 417, comma 1, lett. a), b), c), del codice»

*Ergo:*

- **l'impulso lo dà il g.i.p.** (derogando all'assetto generale, per cui anche la domanda di giurisdizione – la *provocatio ad iurisdictionem* – spetta al p.m.).
- **Ma la formulazione della imputazione rimane nelle mani del p.m.**



# Parte III – Che genere di nullità colpisce la imputazione



# Un ragionamento orientato ai principi

- Il dato testuale: troppo o troppo poco
  - Quasi nessuna previsione sulla imputazione
  - Quasi tutto colpito da nullità in dibattimento, in caso di nuove contestazioni
- Una soluzione ormai affermata in giurisprudenza: partire dalla *ratio legis*
  - Diritto di difesa (ipotesi di nullità generale intermedia)
  - Terzietà del giudice (cui è precluso ingerirsi nella formulazione della imputazione) – Ipotesi di nullità assoluta



# Questioni specifiche

- Ipotesi di condanna per un capo di imputazione non contestato: nullità assoluta
- Ipotesi di imputazione generica:
  - Nullità intermedia generale (lede l'intervento della difesa)
  - Potenzialmente: di nullità assoluta della sentenza
    - Costringe il giudice a chiarire i fatti (talora a determinarli con precisione), con ciò contaminandosi con l'accusa



# Imputazione indeterminata - 1

- Difesa e **accesso agli atti probatori o di indagine: può compensare la imputazione generica o carente?**
  - Accesso alle indagini. No: le informazioni delle indagini consentono di ricostruire una porzione generale di realtà del passato. Da quella il p.m. elabora i fatti della imputazione. Il resto costituisce oggetto d'accusa.
  - Accesso alle prove: invocare l'accesso alle prove per compensare la carenza della imputazione equivale ad abrogare in via interpretativa l'art. 521 co. 2.
    - Fatto diverso in sentenza (legato potenzialmente alla imputazione indeterminata). Per la giurisprudenza: *«radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate»*
      - Abrogazione del fatto diverso e sua sostituzione con il fatto nuovo?  
Insostenibilità della tesi



# Imputazione indeterminata - 1

- Difesa e **accesso agli atti probatori o di indagine: può compensare la imputazione generica o carente?**
  - Accesso alle indagini. No: le informazioni delle indagini consentono di ricostruire una porzione generale di realtà del passato. Da quella il p.m. elabora i fatti della imputazione. Il resto costituisce oggetto d'accusa.
  - Accesso alle prove: invocare l'accesso alle prove per compensare la carenza della imputazione equivale ad abrogare in via interpretativa l'art. 521 co. 2.
- Accusatorio implica in sé che la accusa si precisi in dibattimento?
  - Sì, ma ciò non ne giustifica la indeterminatezza originaria: piuttosto il contrario. Precisione sin dall'origine e adattamento alle prove operato in maniera costante
    - La riforma Cartabia conferma questo assetto (i dubbi vanno risolti prima di aprire il dibattimento, o in udienza preliminare o in quella predibattimentale)



# Giurisprudenza europea

- Focus su diritto di difesa (ma il problema della terzietà del giudice non è mai stato sollevato)
- Nessuna distinzione tra *quaestio facti* e *quaestio iuris*: su entrambe la difesa non deve aver incertezze.
  - *Drassich v. Italy*, no. 25575/04
  - *Pélissier and Sassi v. France* [GC], no. 25444/94
  - *Penev v. Bulgaria*, no. 20494/04



# Giurisprudenza europea: passaggi essenziali

- § 52: [...] **full, detailed information** concerning **the charges** against a defendant, **and consequently the legal characterisation** that the court might adopt in the matter, is an essential prerequisite for ensuring that the proceedings are fair.
- § 52: Art. 6 par. 3 **does not impose any special formal requirement** as to the manner in which the accused is to be informed
- § 53: the Court considers that sub-paragraphs (a) and (b) of Article 6 § 3 are connected and that the right to be informed of the nature and the cause of the accusation **must be considered in the light of the accused's right to prepare his defence.**



# Giurisprudenza europea: conseguenza per il nostro sistema

- L'informazione sulla accusa deve essere precisa («detailed»)
- Sin dalla prima contestazione (§ 56: «special attention to be paid to the notification of the accusation to the defendant»)
- Non vi sono differenze tra *quaestio facti* e *quaestio iuris*
- Effettività:
  - lo Stato rimane libero di regolare i tempi e i modi, l'essenziale è che la difesa abbia chiari i termini fattuali e giuridici dell'accusa
  - Il mutamento tanto dei fatti quanto del *nomen iuris* può essere fatto, ma la difesa deve poter proporre argomenti e, se del caso, prove
- Principio guida: il diritto di difesa
  - Criticabilità là dove trascura la terzietà del giudice (che per noi è un cardine costituzionale)



# Imputazione e *quaestio iuris*

- Carenza *ab origine*: nullità?
  - 423 co. 1-*bis*
  - 554-*bis* co. 6
- NB: richiamano la descrizione del fatto ma anche la indicazione dei relativi articoli di legge
  - Ammessa la interlocuzione del giudice volta alla correzione, al completamento e al chiarimento
    - In apparenza, la carenza totale è causa di nullità. L'erronea qualificazione può essere corretta attraverso anche una adeguata sollecitazione del giudice
- Modifica in itinere:
  - Diritto della parte a interloquire
    - Se necessario a proporre nuove prove
  - Giurisprudenza su modifica per superare la improcedibilità a querela a seguito della Riforma Cartabia: da applicare anche quando pretermesso sia il ruolo della difesa



# Parte IV – Annullare o interloquire?



# Interlocuzioni: ammesse o precluse?

- Accusatorio come implicante la interlocuzione
  - **E' il sistema con giuria che preclude a questa ultima di interloquire**
- Non vi sono vulnera nel giudice togato che chiede chiarimenti (nemmeno nei sistemi *adversary*)
- Il chiarimento non dovrebbe compromettere la imparzialità e terzietà (dipende da come è fatto)
- Il chiarimento non compromette la posizione della difesa
  
- Riferimenti:  
SU Barbagallo 1999, correzione prima di iniziare il dibattimento. Da qui l'idea che, in via informale, il giudice possa dare segnali che ritiene la imputazione poco precisa  
SU Battistella 2006: interlocuzione necessaria in ud. prel.



# Un nuovo assetto dopo la riforma Cartabia?

- Interlocuzioni ammesse in udienza preliminare o, per i casi a citazione diretta, nella udienza predibattimentale? Poi precluse?
  - *In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, in quanto non è estensibile alla fase dibattimentale il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il pubblico ministero alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione (Cass., Sez. 5, 11 marzo 2022, p.m. in c. Senatore, n. 22140.*
  - *Contra.* Cass., Sez. 2, 14 marzo 2024, Vena, n. 30440.
- Se guardiamo ai valori, non vedo specifici vulnera nella interlocuzione, sempre che siano rispettati i principi di fondo (terzietà del giudice e effettività della difesa)



# Caveat

- Giurisprudenza (e, adesso, legislazione) che disegnano un giudice coinvolto in un'attività correttiva e di instradamento della imputazione verso i giusti binari
- Rischio di perdita di terzietà
- Un parallelo con i modi dell'art. 506 co. 1 c.p.p.?





ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**Michele Caianiello**

Dipartimento di Scienze giuridiche

michele.caianiello@unibo.it

[www.unibo.it](http://www.unibo.it)